
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a precetto, sentenza, individuazione del regime di impugnabilità

Va confermato che, anche per i giudizi di opposizione cd. a precetto, ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 15.10.2015, n. 20886

...omissis...

Con la decisione ora impugnata la Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da R. srl in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari pubblicata in data 26 maggio 2008, poichè, essendo stata pronunciata in un giudizio di opposizione all'esecuzione, si trattava di sentenza non impugnabile ai sensi dell'art. 616 c.p.c., ultimo inciso, nel testo risultante dopo la modifica apportata dalla L. n. 52 del 2006 e prima dell'abrogazione ad opera della L. n. 69 del 2009.

Il ricorso per cassazione è svolto con un solo motivo.

L'intimato xxxxxx non si difende.

Con l'unico motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 616 cod. proc. civ. e vizio di motivazione perchè la Corte d'Appello non avrebbe considerato la diversa disciplina, stabilita dal combinato disposto della norma dell'art. 616 con quella dell'art. 615 cod. proc. civ., riguardante il regime di impugnazione delle sentenze pronunciate rispettivamente ai sensi del comma 1 (da ritenersi appellabili anche se pubblicate dopo il 1 marzo 2006) ed ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., comma 2 (da ritenersi invece non impugnabili se pubblicate dopo detta data).

Il motivo non è fondato.

L'appellabilità delle sentenze pronunciate a conclusione dei giudizi di opposizione cd. pre-esecutiva è stata ritenuta nel vigore del testo originario del codice di rito, poichè, nulla disponendo l'art. 615 cod. proc. civ., si è sempre reputato operante il regime ordinario di impugnabilità delle sentenze conclusive dei giudizi ordinari di cognizione, quale è quello in oggetto.

Dopo la modifica dell'art. 616 cod. proc. civ., ad opera della L. n. 52 del 2006, art. 14 che vi ha aggiunto un ultimo inciso per il quale la causa di opposizione all'esecuzione "è decisa con sentenza non impugnabile", si pose un problema di coordinamento di tale norma - destinata, in sè e per sè, a disciplinare soltanto le opposizioni introdotte dopo l'inizio dell'esecuzione e, quindi, coerentemente, anche soltanto le sentenze conclusive di tali giudizi - con la norma del precedente art. 615 c.p.c., comma 1: all'interpretazione strettamente letterale, sostenuta da una parte degli interpreti, per la quale la sentenza conclusiva dell'opposizione preventiva continuava ad essere appellabile anche se pubblicata dopo il 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore della L. n. 52 del 2006), mentre era divenuta non impugnabile soltanto la sentenza conclusiva dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2 (perchè, a sua volta, disciplinata dall'art. 616 cod. proc. civ.); si contrappose l'interpretazione che sosteneva l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, non quindi dell'appello, anche per le sentenze conclusive dei giudizi ex art. 615 c.p.c., comma 1 quale è quello di specie, così accedendo ad una lettura costituzionalmente orientata funzionale ad evitare disparità di trattamento tra sentenze di norma destinate a risolvere controversie di analoga portata.

Quest'ultimo orientamento è stato seguito da questa Corte Suprema, in precedenti analoghi al presente, oramai numerosi, rispetto ai quali il principio è stato affermato esplicitamente (cfr. Cass. n. 14179/08, nonché Cass. ord. n. 9591/11) ovvero comunque presupposto (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 3688/11).

Non vi sono ragioni per discostarsi dall'interpretazione ritenuta più conforme a Costituzione, che qui si intende ribadire.

Pertanto, è da ritenersi corretta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello di cui alla sentenza impugnata, che ha fatto dichiaratamente applicazione dell'anzidetto orientamento di legittimità.

Quanto all'argomento basato sull'art. 185 disp. att. cod. proc. civ., di cui è detto in ricorso, è sufficiente osservare che quest'ultima norma disciplina la fase dinanzi al giudice dell'esecuzione del giudizio di opposizione all'esecuzione, che il legislatore ha configurato come giudizio cd. bifasico. La seconda fase di questo giudizio si svolge secondo le norme del rito ordinario di cognizione, come rilevato in oramai numerosissimi precedenti di legittimità (quanto meno a far data da Cass. n. 22033/11).

Pertanto, la norma appena richiamata non consente di pervenire a conclusioni differenti da quelle sopra raggiunte, dal momento che disciplina una fase diversa da quella destinata a concludersi con la sentenza di cui all'art. 616 cod. proc. civ.. Solo in riferimento a questa seconda fase, introdotta con atto di citazione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2 e regolata dalle norme del rito ordinario di cognizione, così come il giudizio introdotto con atto di citazione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1 si è posta la questione - sopra illustrata - di evitare trattamenti differenziati per giudizi di analoga portata. E siffatta questione è stata, appunto, oramai risolta con l'affermazione, anche per i giudizi di opposizione cd. a precetto, del principio, per il quale "Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. ord. n. 17321/11).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè l'intimato non si è difeso.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.